SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

COMMISSIONI 8ª e 9ª RIUNITE

(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)

(9ª - Agricoltura)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 AGOSTO 1980

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione TANGA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice » **(979)**, d'iniziativa dei deputati Gamper ed altri; Fusaro e Orsini Gianfranco; Balzardi ed altri; Bettini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

« Adeguamento dei sovracanoni dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonchè dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni » **(214)**, d'iniziativa dei senatori Fontanari ed altri

« Disciplina nei territori montani dei sovracanoni idroelettrici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 » **(846)**, d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 979, con assorbimento dei disegni di legge nn. 214 e 846)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 14, 15, 18 e *passim*
BRUGGER (*Misto-SVP*) 16, 17
DEGOLA (*DC*) 15, 16
DEL PONTE (*DC*) 18
FASSINO (*Misto-PLI*) 16
FONTANARI (*Misto-SVP*), *relatore alle Commissioni* 14
GIGLIA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 17, 18
MASCIADRI (*PSI*) 15
MELANDRI (*DC*) 16, 17
OTTAVIANI (*PCI*) 15, 17
SALVATERRA (*DC*), *relatore alle Commissioni* 14, 15 18
TONUTTI (*DC*) 15, 17

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice » (979), d'iniziativa dei deputati Gamper ed altri; Fusaro e Orsini Gianfranco; Balzardi ed altri; Bettini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

« Adeguamento dei sovracanoni dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonchè dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni » (214), d'iniziativa dei senatori Fontanari ed altri

« Disciplina nei territori montani dei sovracanoni idroelettrici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 » (846), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 979, con assorbimento dei disegni di legge nn. 214 e 846)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice », d'iniziativa dei deputati Gamper ed altri; Fusaro e Orsini Gianfranco; Balzardi ed altri; Bettini ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; « Adeguamento dei sovracanoni dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonchè dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni », d'iniziativa dei senatori Fontanari ed altri; e « Disciplina nei territori montani dei sovracanoni idroelettrici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 », d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri.

Dati gli impegni previsti nel corso della mattinata in Assemblea, di cui i lavori delle Commissioni riunite dovranno tener conto, vorrei invitare i relatori a pronunciarsi in ordine alle questioni, sorte nel corso del dibattito, circa la formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 979.

F O N T A N A R I , *relatore alle Commissioni.* Ho avuto modo di scambiare alcune opinioni con i colleghi della Camera e sia l'onorevole Balzardi che l'onorevole Gamper hanno riferito che praticamente il testo, così come è stato approvato dalla Commissione, rappresenta il frutto della fatica congiunta di tutte le forze politiche presenti nella Commissione stessa. In sostanza non si è trovata altra soluzione, nè si pensa che sia possibile trovarla oggi.

Siccome il nodo della questione resta l'articolo 5, mi permetto di fare una considerazione. In effetti l'articolo stesso è formulato in maniera non ortodossa, in quanto i comuni consorziati sono trattati in modo differenziato rispetto a quelli non consorziati. Il problema che si pone, però, mi sembra che in fin dei conti non si ponga, perchè nulla vieta che i comuni che si sono a suo tempo consorziati possano autosciogliersi e quindi rientrare nel caso dei comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane. Voglio dire che l'articolo 5, anche se formulato in maniera poco ortodossa, non comporta dal punto di vista pratico alcun inconveniente. Pertanto, io penso che sia da considerare con serietà la possibilità di mantenere il testo della Camera; altrimenti c'è l'enorme rischio che il disegno di legge venga insabbiato o che passi parecchio tempo prima che venga ripreso in considerazione.

S A L V A T E R R A , *relatore alle Commissioni.* Nelle discussioni che si sono svolte la settimana scorsa e nei contatti avuti con diversi colleghi delle altre forze politiche sono emerse delle perplessità, ma certamente è emersa anche la necessità, di fronte al mutato assetto istituzionale realizzatosi con le regioni a statuto ordinario e in presenza delle comunità montane, di una semplificazione istituzionale degli enti locali. Su questo tutti concordano; ma sia in Commissione sia nei contatti avuti in questi giorni

sono state avanzate varie riserve sulle modalità previste per i mutamenti istituzionali così come proposti dall'articolo 5.

L'articolo 5 prevede che le regioni possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani. Come dicevo, vi è la sensazione che tutti concordino sull'utilità di questa semplificazione, ma esistono anche perplessità molteplici che in parte derivano dalla lettura stessa dell'articolo 5 dove emerge evidente la differenza di trattamento riservata ai comuni, consorziati e non, non ricadenti nel territorio di comunità montane e a quelli non consorziati ma situati nel territorio di comunità montane.

Allora, se tutte le forze politiche concordano sulla necessità di una semplificazione, si tratta di trovare la forma, le modalità, che non siano quelle previste nell'articolo 5. Ed io mi permetto di dire che le soluzioni potrebbero essere diverse, ma che vedo come soluzione ottimale la presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 5 e l'estensione a tutto il territorio nazionale della disciplina prevista per le province autonome di Trento e Bolzano: una disciplina di profondo significato democratico. Dice infatti l'articolo 8 della legge n. 235 che « possono essere attribuite con legge provinciale alle comunità montane o agli altri enti di diritto pubblico... le funzioni dei consorzi, qualora esprima il consenso la maggioranza dei comuni consorziati ».

Credo che questa soluzione possa essere condivisa da parte di tutte le forze politiche per la sua limpidezza e democraticità a fronte della contraddittorietà riscontrata nell'articolo 5.

T O N U T T I . Signor Presidente, siccome siamo convocati in Assemblea alle 9,30 per la votazione e non è possibile approfondire ulteriormente gli aspetti relativi all'articolo 5, chiedo se non sia possibile rinviare il seguito della discussione, mantenendo la sede deliberante, alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive.

P R E S I D E N T E . Il senatore Tonutti ha avanzato una proposta di rinvio; qual è il parere della Commissione?

O T T A V I A N I . Sono contrario al rinvio, innanzitutto perchè la legge è attesa dagli enti interessati — sono oltre 2.000 comuni — da molti anni. È vero che l'articolo 5 solleva una serie di questioni di carattere istituzionale, ma non possiamo dimenticare che proprio qui, in questo ramo del Parlamento, è in discussione la riforma di tutto il sistema delle autonomie locali, e a noi sembra che le questioni relative all'articolo 5 debbano trovare la loro corretta ed organica definizione in quella sede. Per cui anche i timori che oggi possono esserci in merito allo stesso articolo 5 sono in ogni caso destinati ad avere breve durata.

Per queste ragioni siamo contrari al rinvio e riteniamo invece che le Commissioni debbano continuare il loro lavoro arrivando possibilmente all'approvazione del provvedimento.

M A S C I A D R I . Mancano dieci minuti alla votazione in Assemblea. Si tratta allora di vedere che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo riprendere i lavori dopo la votazione in Aula? Ma se vi sono delle opposizioni da parte del gruppo della Democrazia cristiana il problema diventa serio, perchè non so se abbiamo il tempo oggi di approfondire tutti gli aspetti relativi all'articolo 5. Pertanto invito i colleghi del Gruppo democratico cristiano a precisare la loro posizione sul merito del provvedimento.

T O N U T T I . Avevo proposto il rinvio proprio per dare la possibilità di realizzare quell'approfondimento necessario che è mancato. Ma se si parla di opposizione allora io mi vedo costretto a richiamarmi al Regolamento che impedisce la concomitanza tra i lavori delle Commissioni e quelli dell'Assemblea.

D E G O L A . Associandomi alla proposta di rinvio debbo rilevare che tutti riconosciamo i motivi di urgenza e quindi di opportunità che si arrivi al più presto all'approvazione del provvedimento; ma dobbiamo arrivarci dopo avere maturato il convincimento che il testo che stiamo per varare corrisponde agli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere.

D'altra parte un'altra iniziativa non mi pare giustificata dato che il testo, così come è stato approvato dalla Camera, prevede che in ogni caso l'aumento del sovracanone decorra dal 1° gennaio 1980. Quindi, il rinvio alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive mi pare che non sposti nulla.

Per quanto riguarda la seconda osservazione fatta dal senatore Ottaviani relativamente al fatto che è in corso di discussione la riforma del sistema delle autonomie locali, mi sembra che questo dovrebbe rappresentare un ulteriore elemento a favore del rinvio, per evitare che si precostituiscano delle posizioni in attesa della riforma complessiva.

F A S S I N O . Mi associo a quanto ha detto il collega Degola e a quanto proposto dal collega Tonutti. Ritengo anch'io che sia opportuno rinviare piuttosto che deliberare su una legge sulla quale esistono forti perplessità anche relativamente — a mio avviso — alla costituzionalità dell'articolo 5, che potrebbe essere impugnato determinando così un danno certamente maggiore di quello che possiamo creare oggi noi decidendo di rinviare per poter ulteriormente meditare.

È evidente che, ove la proposta di rinvio non fosse accettata, io chiederei la soppressione dell'articolo 5, perchè ritengo che sia inutile, anche in vista di quello che si farà successivamente per quanto concerne la riforma delle autonomie locali, deliberare su una norma sulla quale non c'è — almeno da parte nostra — la sicurezza necessaria.

B R U G G E R . Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge discusso in lungo e in largo nell'altro ramo del Parlamento, dove mi pare che ci siano pure delle persone che sarebbero state in grado di colmare le lacune di cui ora stiamo discutendo.

Recentemente presso la 1ª Commissione che discuteva in sede referente si trovava un disegno di legge che presentava una lacuna; io l'ho fatto presente e mi è stato risposto: ci impegniamo a colmare questa lacuna al più presto possibile! Perchè non possiamo fare anche noi la stessa cosa? È urgente definire l'*iter* del disegno di legge n. 979, soprattutto per consentire agli enti locali di ottenere la rivalutazione dei sovracanoni. Perciò io proporrei di approvare il provvedimento così com'è, nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, con l'impegno di sanare con un'apposita leggina, alla ripresa dei lavori, quella parte che oggi il gruppo della Democrazia cristiana giudica — e a mio avviso giustamente — lacunosa.

In altri casi l'abbiamo fatto; perchè non farlo anche in questa occasione? In tal modo potremmo arrivare, almeno, ad ottenere il più presto possibile le somme che il provvedimento attribuisce. Anche a questo riguardo vale il detto: due volte dà colui il quale dà presto.

M E L A N D R I . Noi dobbiamo riuscire a rendere compatibili l'esigenza programmatoria e la presenza sul territorio di un solo ente che programmi gli interventi. Nel quadro attuale il discorso della semplificazione della rete istituzionale rischia di essere un discorso vago. D'altra parte, mentre avvertiamo l'esigenza di carattere programmatorio, non vogliamo venir meno a quel rispetto delle autonomie e dei relativi diritti che è nella tradizione non solo della nostra impostazione politica, ma anche dell'impostazione politica di altre forze. Mi sembra che l'articolo 5, così come è, venga meno a questa esigenza di rispetto, ed è per questo che nutriamo delle perplessità sull'approvazione del testo. Queste le ragioni per cui, se dovessimo presentare un emendamento, esso sarebbe semplicemente del seguente tenore: « Le regioni, qualora esprima il consenso la maggioranza dei comuni consorziati, possono sciogliere i consorzi... ». Un'altra soluzione si avrebbe portando tutti i comuni alla pari con i comuni che non fanno parte dei consorzi del bacino imbrifero e che pertanto, secondo il testo dell'articolo 5, mantengono intatto il diritto all'introito dei proventi derivanti dai sovracanoni. Ancora un'altra soluzione sarebbe quella per la quale, mentre si trasferiscono alle comunità montane i proventi derivanti dai sovracanoni, si dovrebbe stabilire un vincolo per le stesse comunità montane di collocare tali proventi in uno speciale capitolo di bilancio

per destinarli ad opere o realizzazioni sul territorio dei comuni interessati.

Queste sono tre soluzioni ipotetiche che, senza alcuna prevenzione, potrebbero anche essere esaminate.

In secondo luogo, vorrei ricollegarmi a ciò che ha detto il senatore Ottaviani (che è profondamente vero) per trarne alcune conseguenze. In realtà, in Senato è in atto l'esame del disegno di legge che riordina il sistema delle autonomie locali; allora io domando perchè non procediamo ad un rinvio a quel disegno di legge per l'assestamento dei problemi che stiamo trattando e, sopprimendo l'articolo 5, non rinviamo a quella sede un più completo esame delle diverse indicazioni di soluzione. Se è vero, come è vero, che il Senato sta svolgendo un lavoro in un quadro più complessivo e più completo in altra sede, io dico che dobbiamo rinviare l'articolo 5 a quella sede, così da poter procedere all'approvazione di tutto il resto che non attiene alla ristrutturazione del sistema delle autonomie locali.

Queste indicazioni, sulle quali si potrebbe trovare un'intesa, potrebbero portare ad una rapida soluzione.

G I G L I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ho già avuto modo di parlare dell'andamento dei lavori che si sono svolti presso la Camera dei deputati riguardo al provvedimento in esame. Oggi, qui, non posso non rilevare la completa difformità di giudizio fra i due relatori: il senatore Fontanari, relatore per l'8ª Commissione, ha proposto l'approvazione del testo così come è pervenuto dalla Camera, mentre il senatore Salvaterra, relatore per la 9ª Commissione, ha proposto di modificare il testo nel senso di estendere la disciplina prevista per il Trentino-Alto Adige al resto del territorio nazionale. Ritengo, pertanto, che in presenza di una tale difformità di opinioni la proposta di rinvio del senatore Tonutti diventi obbligatoria, onde consentire alle Commissioni di scegliere fra le due strade indicate dai relatori.

Per quel che mi riguarda, ed anche da opinioni che ho raccolto presso l'altro ramo del Parlamento, mi sembra che la soluzione più ragionevole sia quella di addivenire ad una intesa su una qualche modifica dell'articolo 5 che chiarisca i punti controversi.

B R U G G E R . Riferendomi alla proposta di emendamento avanzata dal relatore senatore Salvaterra, io chiedo se non sia possibile trovare su di essa una unanimità, così da non perdere troppo tempo. Ritengo, infatti, che la Camera potrebbe esaminare il provvedimento in seconda lettura subito alla ripresa dei lavori, e questo rappresenterebbe un guadagno di tempo da non sottovalutare, dal momento che i proventi previsti sono particolarmente attesi dai comuni interessati e che è ormai ora di risolvere un'annosa questione che si protrae da quasi un decennio.

O T T A V I A N I . Senza ripetermi, io dico che noi siamo d'accordo di approvare il testo così come è per le ragioni già dette, ma se la maggioranza della Commissione ritiene di non dover deflettere dall'atteggiamento che sta emergendo e, quindi, sente la necessità di apportare emendamenti al testo — il che significa un ritorno del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento e la riapertura della discussione — allora il nostro orientamento sarebbe quello della soppressione dell'articolo 5. Questo per una ragione molto semplice: non possiamo seguitare a lavorare su un testo che giudichiamo poco chiaro e che riguarda la soluzione di un problema certamente complesso, quale è quello dei rapporti tra i diversi istituti, tra i diversi enti, anticipando quella che sarà la soluzione definitiva che deve scaturire dalla riforma. Allora, a questo punto, noi diciamo di riportare il disegno di legge alla sua ispirazione originaria, lasciando impregiudicato tutto il sistema dei rapporti tra comuni, comuni associati, consorzi, comunità montane e potestà legislative delle regioni. Non precipitiamo le soluzioni. Se è necessario emendare, allora la nostra proposta è quella di sopprimere l'articolo 5.

T O N U T T I . Nel prendere atto della tendenza a sopprimere l'articolo 5, ritiro la proposta di rinvio.

D E L P O N T E . Presento il seguente ordine del giorno, che reca anche la firma dei senatori Fassino, Masciadri e Ottaviani:

Le Commissioni riunite 8ª e 9ª del Senato,

constatato che alla Camera dei deputati, in sede di discussione del disegno di legge n. 979, è stato rinviato l'esame del problema relativo all'imposizione dei sovracanoni nei confronti degli impianti idro-elettrici di accumulo per pompaggio,

impegnano il Governo a riesaminare la questione entro breve tempo al fine di prevedere una precisa normativa che regolamenti le predette concessioni.

(0/979/1/8ª-9ª)

S A L V A T E R R A , *relatore alle Commissioni.* Sono d'accordo.

G I G L I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo lo accetta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Propongo che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 979. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 979:

Art. 1.

La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, è rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980.

È approvato.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220.

Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone.

In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme.

Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi.

È approvato.

Art. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'articolo 1 e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all'articolo 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.

I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.

È approvato.

Art. 4.

La lettera *b*) del nono comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti; negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione.

È approvato.

Art. 5.

Le regioni, consultati i comuni e le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovracanoni loro spettanti. Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane, l'introito del sovracanone è attribuito alla comunità montana a richiesta dei comuni interessati. Nel caso di consorzi ricadenti nel territorio di più regioni, queste, consultati i comuni e le comunità montane, possono richiederne lo scioglimento al Ministro per i lavori pubblici che vi provvede con proprio decreto.

I senatori Tonutti e Fassino hanno proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 5.

Non è approvato.

Art. 6.

Per le province autonome di Trento e Bolzano, si applica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge n. 979 nel suo complesso, con la modifica introdotta e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà esere conseguentemente modificata.

È approvato.

Avverto inoltre che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 214 e 846 restano assorbiti.

I lavori terminano alle ore 9,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI